

Il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione:

Se l'art. 52 del Trattato CE vada interpretato nel senso che sia incompatibile con esso stesso ed eventualmente con l'art. 92, n. 1 del detto Trattato, una normativa che riguarda un territorio che fa parte di una Comunità autonoma di uno Stato membro, relativa a misure fiscali urgenti destinate a favorire l'investimento e l'attività economica, delle quali possano avvalersi i soggetti passivi che versano imposte esclusivamente alla Hacienda Foral (erario locale) di tale territorio o abbiano il loro domicilio fiscale o realizzino la maggior parte del volume delle loro operazioni o abbiano loro domicilio fiscale in tale territorio e il volume delle loro operazioni effettuate nella Comunità autonoma nell'esercizio precedente sia superiore al 25% del volume totale delle loro operazioni, e non comprende tra i beneficiari di dette misure le altre persone fisiche e giuridiche residenti nel proprio Stato o in un altro Stato membro della Comunità europea.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 2 dicembre 1997

(Causa C-404/97)

(98/C 41/18)

Il 2 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitris Triantafyllou e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, anch'egli membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte coglia:

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo soppresso né recuperato, entro i termini prescritti, gli aiuti indebitamente percepiti dalla EPAC (Empresa para a Agro-alimentação e Cereais, SA), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e, in particolare, della decisione della Commissione 9 luglio 1997, C(97) 2130.

— Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

In conformità del disposto degli artt. 189 e 191 del Trattato CE, la surriferita decisione della Commissione avrebbe dovuto essere eseguita da parte della Repubblica portoghese, anche nel caso in cui la sua legittimità suscitasse dubbi. Nella causa C-330/97 <sup>(1)</sup>, la Repubblica portoghese non ha fatto valere l'impossibilità assoluta di dare

esecuzione alla decisione, essendo accertato che la situazione di liquidazione in cui si trova l'impresa (non richiamata a tale titolo) non configurava in nessun modo un'impossibilità assoluta.

Il protrarsi dell'inadempimento degli obblighi scaturenti dalla decisione summenzionata, da parte della Repubblica portoghese, implica al tempo stesso la violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato, dal momento che il Portogallo persiste nel non rispettare l'effetto sospensivo connesso a tale disposizione intesa ad impedire il versamento di aiuti incompatibili con il mercato comune e, indirettamente, del n. 2 dello stesso articolo, che prevede l'adozione delle decisioni che obbligano alla soppressione degli aiuti incompatibili.

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 22.11.1997, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen, con ordinanza 7 ottobre 1997, nella causa società Mövenpick Deutschland GmbH, impresa di ristorazione, già «Deutsche EIG», società di import-export nel settore della ristorazione, contro Hauptzollamt Bremen

(Causa C-405/97)

(98/C 41/19)

Con ordinanza 7 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 1997, nella causa società Mövenpick Deutschland GmbH, impresa di ristorazione, già «Deutsche EIG», società di import-export nel settore della ristorazione, contro Hauptzollamt Bremen, il Finanzgericht Bremen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la tariffa doganale comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241) che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1994) debba essere interpretata nel senso che noci in pezzi, importate da un paese terzo, sottoposte a surgelazione in un deposito doganale nel territorio della Comunità e successivamente scongelate ai fini dell'immissione in libera pratica, siano ricomprese nella voce 0802.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1:

Se l'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (GU L 253, pag. 1), abrogato per effetto della riformulazione dell'art. 522 contenuta nel regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia invalido.